

LA RESPONSABILITA' GIURIDICA DEGLI OPERATORI SCOLASTICI

Prof. Claudio De Luca

6. CASISTICA E GIURISPRUDENZA

La casistica sulla responsabilità degli insegnanti e dell'ente scolastico è quanto mai ricca proprio perché nella quotidianità delle attività scolastiche possono verificarsi diverse situazioni, più o meno gravi, qualificabili come inadempimento degli obblighi di vigilanza o di sorveglianza. Di seguito si cercherà di offrire una sintetica rassegna di possibili accadimenti, prendendo spunto dalle pronunce giurisdizionali dai contenuti più rilevanti, ordinata su quattro campi applicativi: limiti; assenza insegnante; ricreazione; maturità alunni; genitori.

Limiti

In particolare, sul limite esterno della temporalità dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza, si è chiarito che tale obbligo si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999, in "Giust. civ. Mass." 1999, 715) e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato in proprio dall'istituto (Cass. civile, sez. III, n. 5424/1986, in "Nuova giur. civ. commentata", 1987, 493). La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt. 2043-2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cass. civile, sez. III, n. 1623/1994). Entro tale lasso di tempo rientrerebbero quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione ecc. Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali, di norma, tramite i provvedimenti adottati dai capi di istituto relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare, delle norme connesse all'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR n. 275/1999) e della disciplina contrattuale (art. 26, CCNL del 24.07.2003). Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni (art. 27, CCNL del 24.07.2003). I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o

extra-curriculare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio dei docenti.

Sentenza 6 febbraio 1970, n. 263, (Cassazione civile, sez. III).- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo della vigilanza degli insegnanti delle scuole elementari sulla scolaresca comprende anche l'obbligo di accompagnare gli allievi, al termine delle lezioni, al cancello di uscita della scuola.

Decisione 10 febbraio 1978, n. 22, (Corte dei conti, sez. II).- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza alunni.

Per effetto dell'art. 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, gli obblighi dell'insegnante non si esauriscono in quelli didattici ed educativi, ma comprendono anche quelli di una costante vigilanza sugli allievi per tutto il periodo di tempo in cui questi ultimi si trovano ad esso affidati. In particolare, dalla detta norma si ricava che l'insegnante non solo deve trovarsi nella scuola prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso dei suoi alunni, ma deve rimanervi finché gli stessi non siano usciti, al termine delle lezioni, da ciò consegue l'obbligo per l'insegnante di accompagnare, alla fine dell'orario scolastico, gli allievi fino all'uscita dalla scuola, intendendosi per scuola l'edificio scolastico pertinenze comprese. Si è ravvisata responsabilità amministrativa dell'insegnante elementare che, con l'aver omesso di esercitare la prescritta vigilanza sui propri allievi durante la permanenza nell'edificio scolastico, abbia reso possibile il verificarsi - lungo il percorso della scuola - del ferimento di uno degli alunni ad opera di un altro che faceva ruotare una cartella metallica, con perdita funzionale di un occhio da parte del primo e conseguente danno erariale.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura (Cass.civ., n. 1623/1994).

Assenza insegnante

A scopo esemplificativo si potrebbe menzionare l'eventualità di un ritardo o di assenza del docente che deve prendere "in consegna" la classe al cambio dell'ora di lezione o la possibilità che la pausa della ricreazione si svolga contemporaneamente in locali diversi dell'istituto scolastico (classe-corridoio-cortile), o l'ipotesi in cui più classi risultino scoperte a causa dell'assenza di alcuni insegnanti e ad altre simili situazioni. In tali casi è stato ritenuto che se il docente, sempre previa valutazione delle singole e particolari circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali, ecc.), ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non dovrebbe, per esempio, allontanarsi per recarsi in un'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna" gli alunni. Dinanzi all'alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell'incolumità personale dei minori, non può che soccombere il

primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica ed il possibile verificarsi di situazioni "paralizzanti" ove due o più insegnanti si attendano a vicenda. Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario di servizio e non sarebbe quindi contrattualmente obbligato a trattenerli nell'istituto scolastico. Anche in questa ipotesi, la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o, in mancanza, di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi ritenuti idonei (tra quelli più ricorrenti, la divisione della classe "scoperta" in piccoli gruppi ripartiti tra più classi). Al contrario, il ritardo, anche non comunicato, o l'assenza dell'insegnante a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe non costituisce fonte di responsabilità per il docente, perché è "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante" (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92, in "Riv. Corte conti", 1992, fasc. 2, 93).

Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

Decisione 14 marzo 1977, n. 52, (Corte dei conti, sez. II).- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza sugli alunni.

Il danno subito dall'erario per avere risarcito la famiglia dell'alunno infortunatosi in classe, durante il periodo della ricreazione, non può configurarsi come ipotesi di responsabilità nei confronti dell'insegnante della predetta classe che sia stata chiamata dal superiore a svolgere anche il servizio di vigilanza nel corridoio. In questa ipotesi, infatti, può essere mossa all'insegnante solo l'accusa di essere incorsa nella negligenza minima (colpa lievissima), che non integra gli estremi della responsabilità amministrativa a carico del pubblico dipendente.

Ricreazione

Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Essa sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

La giurisprudenza contabile ha confermato la sussistenza della responsabilità "del professore per colpa grave in vigilando per il danno derivante all'amministrazione scolastica dall'incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione" (cfr. Corte dei

Conti , Reg. Piemonte, n.1590/1999, in “Riv. Corte conti”, 2000, fasc. 1, 107: nella fattispecie l'alunno giocava con i compagni al “lancio del cancellino”). Si ritiene pertanto comportamento prudente, sotto la soglia dei quattordici anni, non allontanarsi dalla classe “ affidata ” o dal luogo assegnato per l'effettuazione della vigilanza sugli alunni. Ancora riguardo alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, è da escludere la legittimità di disposizioni interne all'istituto che comportino la richiesta ai genitori degli alunni minorenni di “autorizzazioni” a far svolgere tale intervallo fuori dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze e, in ogni caso, con modalità che non assicurino la vigilanza degli allievi. Nel gergo in uso tali autorizzazioni sono definite “liberatorie” perché si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione. Al contrario dette “liberatorie”, non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell'Istituzione Scolastica, ma integrano, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità, risolvendosi in un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza sugli alunni.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd. prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.